



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

**DETERMINAZIONE Rep. n. 2131/DOR - Prot. n. 39025/I.4.3 del 13 novembre 2012**

**Oggetto:** Gara d'appalto con procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e dell'art. 17, comma 4, lettera a), della Legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, e con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del precitato D.Lgs. 163/2006, e dell'art. 18, comma 1 lettera c) della Legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, per l'assentimento in concessione, sino al 31 dicembre 2015, del fabbricato (opera di difficile rimozione) insistente in area demaniale marittima in località San Giovanni di Sinis del Comune di Cabras, su terreno distinto in catasto al Foglio 82, mappali 491 e 492/parte. (CIG ZBC05BB8EF)  
Annullamento in autotutela della determinazione Rep. n. 1711/DOR/12 settembre 2012 e accoglimento dell'istanza di riammissione al prosieguo dell'iter di gara dell'offerta presentata dalla ditta Pau Marina.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";

VISTA la Legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998, "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTI il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, di approvazione del Codice della Navigazione ed il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, con cui è stato approvato il Regolamento per l'esecuzione del precitato Codice della Navigazione (di seguito, per brevità, CdN);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano , Nuoro e Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. 2131/DOR

Del 13 novembre 2012

- VISTO l'art. 46 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, con il quale è stata disposta la delega alla Regione Autonoma della Sardegna delle funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative;
- VISTI il D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 234, con il quale sono stati conferiti alla Regione ed agli Enti Locali della Sardegna le funzioni ed i compiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e il D.P.C.M. del 5 ottobre 2007;
- VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*";
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*";
- VISTA la Legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, recante "*Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto*" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTE la Legge regionale 15 luglio 1986, n. 47 e la Legge regionale 22 agosto 1990, n. 40;
- VISTA la Legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006, "Norme in materia di programmazione, di bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna";
- VISTE le Leggi regionali nn. 6 e 7 del 15 marzo 2012 (Finanziaria 2012 e Bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012/2014);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano , Nuoro e Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. 2131/DOR

Del 13 novembre 2012

- VISTA** la Legge Comunitaria 2010 recante “Norme per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee, Legge 15 dicembre 2011, n. 217 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2012 - Serie Generale n.1)”;
- RICHIAMATA** la propria determinazione Rep. n. 1420/DOR Prot. n. 26204/l.4.3/17 luglio 2012 con la quale è stata indetta gara d’appalto con procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e dell’art. 17, comma 4, lettera a), della Legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, e con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del precitato D.Lgs. 163/2006, e dell’art. 18, comma 1 lettera c) della Legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, per l’assentimento in concessione, sino al 31 dicembre 2015, del fabbricato (opera di difficile rimozione) insistente in area demaniale marittima in località San Giovanni di Sinis del Comune di Cabras, su terreno distinto in catasto al Foglio 82, mappali 491 e 492/parte e sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara e tutti gli altri atti di gara in essi enucleati;
- RICHIAMATA** la propria determinazione n. 1665/DOR - Prot. n. 30857/l.4.3 del 5 settembre 2012 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate a valere sulla gara di che trattasi;
- PRESO ATTO** del verbale della seduta pubblica tenuta dalla precitata Commissione in data 10 settembre 2012;
- ATTESO** che, in base alle risultanze dei lavori svolti dalla Commissione nella precitata seduta, così come descritti nel citato verbale, l’offerta presentata dalla Ditta Pau Marina è stata esclusa dalla successiva fase di valutazione dell’offerta tecnica, in virtù dell’accertata insussistenza, all’interno della busta ““A” - Documentazione Amministrativa”, dell’attestazione originale del pagamento della somma di € 155,00 (euro centocinquantacinque/00) per spese di istruttoria, ricorrendo, quindi, la fattispecie di cui al richiamato art. 8 punto 8.5 ultimo comma del Disciplinare di gara;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano , Nuoro e Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. 2131/DOR

Del 13 novembre 2012

- VISTA** la propria nota prot. n. 31505/11 settembre 2012 con cui la ditta Pau Marina è stata informata dell'esclusione dell'offerta presentata dalla medesima dal prosieguo dell'iter di gara;
- RICHIAMATA** la determinazione rep. n. 1711/DOR/12 settembre 2012 con la quale è stata disposta, per le motivazioni di cui sopra, l'esclusione dal prosieguo dell'iter di gara (valutazione offerta tecnica) dell'offerta presentata dalla ditta Pau Marina;
- VISTE** le note datate 25 e 26 settembre 2012, acquisite agli atti con prot. nn. 33311 e 33392, con le quali l'Avv. Giovanni Luigi Machiavelli in nome e nell'interesse della Sig.ra Pau Marina, ha richiesto di riammettere l'offerta presentata dalla sua assistita alla procedura selettiva in questione, richiamando, nel caso di specie, le disposizioni di cui all'art. 46, comma 1 bis - come novellato dall'art. 4, 2° comma, lett. d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 - del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- ACCERTATO** che la ditta Pau Marina, seppur non materialmente allegandolo, ha, di fatto, provveduto al pagamento delle spese di istruttoria, come risulta dall'ordine di bonifico impartito al Banco di Sardegna in data 20 agosto 2012, entro il termine fissato dal Bando di gara per la presentazione delle offerte;
- ATTESO** che il richiamato art. 46, comma 1 Bis del D.Lgs. 163/2006 testualmente recita *“La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano , Nuoro e Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. 2131/DOR

Del 13 novembre 2012

- VISTA** la nota prot. 33473/26 settembre 2012 con la quale il Servizio ha chiesto, sulla questione di che trattasi, il parere al Servizio affari generali, competente in materia di contenzioso;
- RITENUTO** sulla base della documentazione fornita dal precitato Servizio Affari generali, che le nuove disposizioni normative in materia di tassatività delle cause di esclusione sono certamente finalizzate a garantire il rispetto dei principi della massima partecipazione e della concorrenza nelle procedure di gara, evitando le esclusioni disposte per violazione di prescrizioni meramente formali, nell'ottica generale della semplificazione delle procedure selettive, del divieto di aggravio del procedimento con oneri formali sprovvisti di qualsivoglia legittimazione, nonché del rispetto dei principi generali che sovrintendono alla redazione dei bandi e alla gestione delle relative operazioni (etero integrazione, ragionevolezza e proporzionalità, *favor participationis*, parità di trattamento);
- VALUTATO** che la portata della clausola munita di sanzione espulsiva di cui all'art. 8 punto 8.5 ultimo comma del Disciplinare di gara, in ragione dell'interesse pubblico che la norma violata è destinata a presidiare, non è tale da far ritenere sussistente la fattispecie della lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante;
- VISTA** la nota prot. 34206/3 ottobre 2012 con la quale è stata notificata alle ditte sopra richiamate la convocazione in seduta pubblica della Commissione giudicatrice per il giorno lunedì 8 ottobre 2012 alle ore 09.00 con all'ordine del giorno l'esame dell'istanza di riammissione alle procedure di gara dell'offerta presentata dalla Ditta Pau Marina;
- PRESO ATTO** delle determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice come risulta dal verbale di gara che, allegato alla presente, in copia conforme all'originale, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- RITENUTO** pertanto, di accordare la preferenza al *favor participationis*, con conseguente applicazione del principio di derivazione comunitaria, di sanabilità delle irregolarità formali;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano , Nuoro e Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. 2131/DOR

Del 13 novembre 2012

**CONSIDERATO** che l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria non costituisce elemento essenziale dell'offerta e che la sua mancanza può essere regolarizzata senza che ciò si traduca in un'alterazione della regola della parità di trattamento;

**RILEVATO** che la predetta clausola munita di sanzione espulsiva è da ritenersi automaticamente inefficace, e va pertanto disapplicata dal seggio di gara, senza necessità alcuna di annullamento giurisdizionale;

**RITENUTO** di dover procedere, per le motivazioni di cui sopra, all'annullamento, in autotutela, per il venir meno delle ragioni giustificatrici che ne avevano comportato l'adozione, della determinazione rep. n. 1711/DOR/12 settembre 2012 e, conseguentemente, all'accoglimento dell'istanza di riammissione al prosieguo dell'iter di gara dell'offerta presentata dalla ditta Pau Marina;

per quanto sin esposto,

**DETERMINA**

**ART.1** Per le motivazioni di cui in premessa è disposto l'annullamento in autotutela della determinazione rep. n. 1711/DOR/12 settembre 2012 e, contestualmente, l'accoglimento dell'istanza di riammissione al prosieguo dell'iter di gara dell'offerta presentata dalla ditta Pau Marina per l'assentimento in concessione, sino al 31 dicembre 2015, del fabbricato (opera di difficile rimozione) insistente in area demaniale marittima in località San Giovanni di Sinis del Comune di Cabras, su terreno distinto in catasto al Foglio 82, mappali 491 e 492/parte. (CIG ZBC05BB8EF);

**ART. 2** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze, ai sensi degli artt. 21, comma 7, e 24, comma 1 lett. f) della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.  
E' ammessa altresì la proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità e i termini stabiliti dal D.Lgs. 2



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano , Nuoro e Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. 2131/DOR

Del 13 novembre 2012

luglio 2010 n.104 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, in subordine al ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data di ricezione del provvedimento definitivo del Direttore Generale.

ART. 3

La presente determinazione è notificata alla ditta Pau Marina e alla ditta Tharros Pesca di Spanu Pino.

Essa, inoltre, è pubblicata sul sito istituzionale web della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) alla voce “**CONCESSIONI DEMANIALI**” del riquadro “**SERVIZI ALLE IMPRESE**” e trasmessa, per il tramite del Direttore Generale degli Enti locali e Finanze, all'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.

**Il Direttore del Servizio**

Dott.ssa Maria Giovanna Campus

(FIRMATO)

Dott. A. Deidda